


COPIA



N. 6

Registro Delibere G.C.

COMUNE DI GAIARINE
PROVINCIA DI TREVISO

Verbale di Deliberazione della Giunta Comunale

OGGETTO

PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI DELLE FOIBE, DELL'ESODO DEGLI ISTRIANI DALL'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA

L'anno duemilaventicinque, addì **trenta** del mese di **gennaio** alle ore **17.37** nella Residenza Municipale si è riunita la Giunta Comunale.

Eseguito l'appello risultano:

N	Cognome e nome	Ruolo	Presenti	Assenti
1	Zanchetta Diego	Sindaco	X	
2	Gava Graziella	Vice Sindaco	X	
3	Fantuz Serena	Assessore	X	
4	Segat Alex	Assessore	X	
5	Pezzin Valentina	Assessore	X	
Totali Presenti / Assenti			5	0

Il Presidente Sig. Zanchetta Diego, riconosciuta legale l'adunanza, dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto suindicato.

Partecipa alla seduta il Segretario Comunale dott. Orso Paolo.

OGGETTO: PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI DELLE FOIBE, DELL'ESODO DEGLI ISTRIANI DALL'ISTRIA, FIUME E DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA

LA GIUNTA COMUNALE

Premesso che:

- la legge 30 marzo 2004, n. 92 “Istituzione del “Giorno del ricordo” in memoria delle vittime delle foibe, dell’esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati”, elegge la data del 10 febbraio a Giorno del Ricordo, per preservare la memoria della spietata persecuzione subita dagli italiani dell’Istria, di Fiume e della Dalmazia, fino all’esodo di quanti sopravvissero, operata dai partigiani di Tito. Gli italiani uccisi nel periodo tra il 1943 e il 1947 furono oltre diecimila, mentre gli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia trecentomila. Tanto male fu frutto di esaltazione nazionalista, pulsione di giustizia sommaria e rispose a chiaro disegno di pulizia etnica. Una pagina bruciante della storia contemporanea che ha rischiato la rimozione, poiché a lungo e colpevolmente è stata ignorata, taciuta e misconosciuta dalla storiografia e dall’opinione pubblica;
- la medesima legge n. 92 del 2004, all’articolo 1, comma 2 prevede che nella Giornata del Ricordo – oltre alle iniziative presso le scuole – le istituzioni e gli enti realizzino studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;
- il Comune ben può considerarsi fra le istituzioni chiamate dalla legge statale a proporre occasioni di conoscenza di questo dramma storico, incoraggiando la memoria presso la stessa istituzione medesima e anche fra le nuove generazioni. Un tanto per contribuire a rendere la storia della persecuzione e dell’esodo giuliano-dalmata un patrimonio di consapevolezza comune, tutelato da tentativi di strumentalizzazione.

Dato atto che l’associazione Unione Istriani con sede legale a Trieste n Via Silvio Pellico n. 2 ha proprio fra le proprie finalità statutarie la promozione di progetti a carattere informativo, educativo e formativo ed, anche a detti fini, si impegna ad “effettuare o favorire ricerche e studi in campo storico-culturale: organizzare in sede o altrove, sia al chiuso che all’aperto, eventi, intrattenimenti, manifestazioni, fiere, mostre, proiezioni e spettacoli rivolti ai soci e alla collettività; promuovere e gestire, direttamente e indirettamente, laboratori, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde, seminari e attività didattico-culturali, supportandone eventualmente la realizzazione con servizi di documentazione e biblioteca (da articolo 2 dello Statuto dell’Unione”);

Visto lo schema di protocollo di intesa per la realizzazione di eventi ed iniziative per la promozione della conoscenza dei drammi delle foibe, dell’esodo degli italiani dall’Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra, allegato alla presente per costituirne parte integrante e sostanziale;

Precisato che l’attività si inserisce perfettamente nelle politiche dell’Amministrazione;

Visto l’impegno da parte dell’Unione a mettere a disposizione esperti e materiale didattico e multimediale di informazione storica relativamente alle vicende del confine orientale;

Dato atto che la presente deliberazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, per cui non è richiesto il parere di regolarità contabile;

Visto il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali approvato con D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni ed integrazioni;

Acquisito il parere favorevole di regolarità tecnica di cui all'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 267/2000 ed inserito in calce alla presente deliberazione,

Con votazione unanime, espressa nei modi e forme di legge,

DELIBERA

1. di approvare, per le motivazioni esposte in premessa e che qui si danno per riportate, lo schema di protocollo di intesa preordinato alla collaborazione nell'ambito della memoria delle vittime delle Foibe tra il Comune di Gaiarine e l'associazione Unione degli Istriani con sede legale a Trieste n Via Silvio Pellico n. 2 per la realizzazione di eventi ed iniziative per la promozione e la conoscenza dei drammi delle Foibe, dell'esodo degli italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia nel secondo dopoguerra, protocollo che, allegato alla presente deliberazione, ne costituisce parte integrante e sostanziale ;
2. di dare mandato al Sindaco per la sottoscrizione del citato protocollo d'intesa.

Indi, stante l'urgenza di provvedere in merito, con separata votazione unanime favorevole,

DICHIARA

la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D. Lgs. 267/2000.

PARERE FAVOREVOLE DI REGOLARITÀ TECNICA

Il Responsabile dell'Area Amministrativa

F.to Dott. Giuliana Bolzon

**PROTOCOLLO D'INTESA PER LA REALIZZAZIONE DI EVENTI ED
INIZIATIVE PER LA PROMOZIONE DELLA CONOSCENZA DEI DRAMMI
DELLE FOIBE, DELL'ESODO DEGLI ITALIANI DALL'ISTRIA, FIUME E
DALMAZIA NEL SECONDO DOPOGUERRA**

1) COMUNE DI _____, con sede a _____ in via _____, codice fiscale _____, rappresentato dal Sindaco _____ di seguito denominato semplicemente "Comune"

E

2) UNIONE DEGLI ISTRIANI, con sede legale a Trieste in via Silvio Pellico 2, codice fiscale 80015930326, rappresentato dal Presidente dott. Massimiliano Lacota, di seguito denominata semplicemente "Unione"

CONSIDERATO CHE

- la legge 30 marzo 2004, n. 92 *"Istituzione del <<Giorno del ricordo>> in memoria delle vittime delle foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e concessione di un riconoscimento ai congiunti degli infoibati"*, elegge la data 10 febbraio a Giorno del Ricordo;
- la medesima legge n. 92 del 2004, all'articolo 1, comma 2 prevede che nella giornata del Ricordo - oltre alle iniziative presso le scuole - le istituzioni e gli enti realizzino studi, convegni, incontri e dibattiti in modo da conservare la memoria di quelle vicende;
- il Comune ben può considerarsi fra le istituzioni chiamate dalla legge statale a proporre occasioni di conoscenza di questo dramma storico, incoraggiando la memoria presso la stessa istituzione medesima ed anche fra le nuove generazioni. Un tanto per contribuire a rendere la storia della persecuzione e dell'esodo giuliano-dalmata un patrimonio di consapevolezza comune, tutelato da tentativi di strumentalizzazione.

A tal fine, si considera indicata l'interlocuzione con l'Unione, con sede in Trieste e Coordinamento territoriale nella Regione Veneto. L'associazione ha fra le proprie finalità statutarie la promozione di progetti a carattere informativo, educativo e formativo ed, anche a detti fini, si impegna ad "effettuare o favorire ricerche e studi in campo storico-culturale; organizzare in sede o altrove, sia al chiuso che all'aperto, eventi, intrattenimenti, manifestazioni, fiere, mostre, proiezioni e spettacoli rivolti ai soci e alla collettività; promuovere e gestire, direttamente o indirettamente, laboratori, convegni, congressi, dibattiti, tavole rotonde, seminari e attività didattico-culturali, supportandone eventualmente la realizzazione con servizi di documentazione e biblioteca (da articolo 2 dello Statuto dell'Unione).

TUTTO CIÒ PREMESSO

il Comune e l'Unione degli Istriani che aderiscono al presente Protocollo di Intesa, collaborano nell'ambito della memoria delle vittime delle Foibe, dell'esodo giuliano-dalmata, delle vicende del confine orientale e convengono quanto segue:

Articolo 1 – Finalità ed oggetto

1. Il protocollo d'intesa nasce dalla volontà di preservare la memoria della spietata persecuzione subita dagli italiani dell'Istria, di Fiume e della Dalmazia, fino all'esodo di quanti sopravvissero, operata dai partigiani di Tito. Gli italiani uccisi nel periodo tra il 1943 e il 1947 furono più di cinquemila, mentre gli esuli della Venezia Giulia e della Dalmazia, trecentocinquantamila. Tanto male fu frutto di esaltazione nazionalista, pulsioni di giustizia sommaria, e rispose a chiaro disegno di pulizia etnica. Una pagina bruciante della storia contemporanea che ha rischiato la rimozione, poiché a lungo e colpevolmente è stata ignorata, taciuta o misconosciuta dalla storiografia e dall'opinione pubblica;
2. Il Comune e l'Unione, Parti del presente atto, ciascuno nell'ambito delle proprie competenze e responsabilità, intendono promuovere con il presente Protocollo d'intesa la collaborazione, al fine di realizzare eventi dedicati alla diffusione e all'approfondimento storico delle vicende del Confine orientale, delle Foibe e dell'esodo degli Italiani dall'Istria, Fiume e Dalmazia, nonché alla realizzazione di monumenti commemorativi e targhe in ricordo delle vicende summenzionate.

Articolo 2 – Impegni comuni

1. Le Parti concordano le modalità della loro collaborazione e le misure attuative del presente atto, impegnandosi, per quanto di rispettiva competenza, a fornirsi reciproco supporto nelle attività di realizzazione delle iniziative.

Articolo 3 – Impegni delle Parti

1. Il Comune si impegna a promuovere ed a sostenere nella misura ritenuta compatibile con le proprie risorse il programma delle iniziative culturali proposte dall'Unione ed approvate dal Comune medesimo, di cui all'articolo 1, collaborando anche con la messa a disposizione gratuita di strutture di pertinenza (sale per l'allestimento di mostre e per lo svolgimento di incontri e convegni).
2. L'Unione predispone il programma delle iniziative da condividere con il Comune, di cui all'articolo 1, impegnandosi a mettere a disposizione, per la realizzazione del medesimo, propri relatori esperti e materiale didattico e multimediale di informazione storica relativamente alle vicende del confine orientale, anche con l'intervento di testimoni.

Articolo 4 – Entrata in vigore, durata, comunicazione

1. Il presente accordo si intende valido a decorrere dal primo giorno del mese successivo alla firma dell'intesa fino al _____ ed è soggetto a tacito rinnovo. Le Parti si impegnano a dare massima diffusione al presente Protocollo d'intesa a tutti i soggetti interessati, con modalità che saranno ritenute di maggior efficacia comunicativa.
2. Il Protocollo può essere modificato mediante accordo scritto fra le Parti.
3. Ciascuna Parte aderente ha diritto di recesso, esercitabile mediante comunicazione scritta del rispettivo rappresentante alle Parti aderenti. Il recesso può avere effetto immediato o, a discrezione del soggetto che lo esercita, essere comunicato con anticipo. Le iniziative in corso o concordate prima del recesso debbono essere portate a termine secondo le intese iniziali.

Fatto, letto e sottoscritto a _____, addì _____

COMUNE DI _____

Il Sindaco

UNIONE DEGLI ISTRIANI

Il Presidente

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto come in appresso.

IL PRESIDENTE
F.to Zanchetta Diego

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to Dott. Paolo Orso

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

(Art. 124 - TUEL 267/2000)

N. _____ Reg. Atti Pubblicati

Il Sottoscritto, certifica che copie del presente verbale viene affisso all'Albo Pretorio il giorno _____ e vi rimarrà per 15 gg. consecutivi.

Il presente verbale viene contestualmente comunicato ai capigruppo consiliari ai sensi dell'art. 125 del TUEL 267/2000.

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Giuliana Bolzon

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA' IN MANCANZA DI CONTROLLO PREVENTIVO

La presente deliberazione non avendo riportato nei primi 10 giorni di pubblicazione denunce per vizi di legittimità, competenza o contrasto, ai sensi del 3° comma dell'art. 134 del TUEL 267/2000 è

DIVENUTA ESECUTIVA IL _____

Li _____

IL RESPONSABILE DELL'AREA AMMINISTRATIVA
F.to Dott. Giuliana Bolzon